Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 265 del 28 ottobre 1960

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 28 ottobre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841 737 866 144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1960

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1959, n. 22.
Stato giuridico degli operai giornalieri assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di assumere, con contratto di diritto privato, per la esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e per l'utilizzazione in economia dei prodotti del Demanio forestale, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare in nessun caso i 270 (duecentosettanta) giorni, nell'esercizio finanziario.

A detti operai, agli effetti assicurativi e previdenziali, saranno applicate le disposizioni di legge vigenti per il settore dell'industria.

Le assunzioni di cui al primo comma devono essere contenute entro i limiti numerici all'uopo da stabilire entro il 31 dicembre per l'esercizio successivo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 2.

All'onere derivante per l'esercizio 1959 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 dicembre 1959

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 1959, n. 11.
Proroga del contratto di assunzione di personale avventizio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti di assunzione del personale avventizio, che verranno a scadenza prima del 30 giugno 1960 senza possibilità di rinnovazione in conseguenza del disposto dell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, sono prorogati, di pieno diritto, sino a tale data.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 30 dicembre 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1959, n. 9.
Secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1959.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'uscita - parte II - del bilancio dell'esercizio finanziario 1959, vengono introdotte le seguenti variazioni:

Articoli modificati nel testo:

Art. 128. — Arredamento uffici della nuova sede del Provveditorato agli studi.

Art. 162 — Spese della Provincia e sussidi ai Comuni in connessione con i danni causati dalle alluvioni.

In diminuzione:

Art. 39. — Interessi su mutui passivi . .	L.	20.000.000
Art. 61. — Sgravi di quote di imposte inesigibili e restituzione di imposte e tasse indebitamente pagate	»	5.000.000
Art. 84. — Sussidi e premi diretti a promuovere ed a sostenere iniziative intese all'ammodernamento della produzione artigiana . .	»	3.000.000
Art. 146. — Spese per l'istituzione di un complesso immobiliare destinato all'istruzione professionale agraria con sperimentazione frutticola compresi gli annessi rustici e le relative scorte nonchè le spese per il miglioramento fondiario	»	25.000.000

Art. 160. — Spesa per il completamento e liquidazione di lavori edilizi in corso e per la esecuzione di nuove costruzioni . .	L.	14.000.000
Totale delle diminuzioni da apportare all'uscita	L.	67.000.000
In aumento:		
Art. 22. — Contributo ai Comuni o altri enti o associazioni per le scuole materne non gestite dall'O.N.A.I.R.	L.	6.000.000
Art. 25. — Spese per l'acquisto di apparecchi e di materiale per proiezioni didattiche	»	2.000.000
Art. 30 — Spese per attività e manifestazioni culturali (legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7)	»	7.000.000
Art. 62. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio	»	22.000.000
Art. 68. — Spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale comprese le spese per la ordinaria manutenzione ed il funzionamento dei convitti per i frequentanti i corsi professionali	»	15.000.000
Art. 86. — Assistenza creditizia dell'artigianato	»	3.000.000
Art. 152. — Acquisto e manutenzione dell'attrezzatura per lavori pubblici	»	2.500.000
Art. 156-*bis* (*di nuova istituzione*).— Fondo per l'attuazione della legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8, artt. 10 e 13 per la tutela del paesaggio	»	2.000.000
Art. 162. — Spesa della Provincia e sussidi ai Comuni in connessione con i danni causati dalle alluvioni	»	7.500.000
Totale degli aumenti da apportare all'uscita	L.	67.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1958, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 15 dicembre 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1960, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1960 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1960, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 1° giugno 1959, n. 4.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1960.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 7 gennaio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 11 genaio 1960, n. 2.
Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'anno 1954, che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1. *Gestione di cassa*:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1953 . .			L.	363.798.191
Totale delle riscossioni eseguite durante l'anno 1954			»	2.643.655.877
			L.	3.007.454.068
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'anno 1954			»	2.224.926.759
Fondo di cassa al 31 dicembre 1954 a debito del cassiere provinciale			L.	782.527.309

2 *Gestione finanziaria*:

a) gestione di competenza:

Entrate di competenza .	L.	2.518.251.811		
Uscite di competenza .	»	2.275.478.429		
Attività sulla gestione di competenza .			L.	242.773.382

b) gestione dei residui degli esercizi precedenti:

Avanzo cassa al 1° gennaio 1954	L.	363.798.191		
Residui attivi al 31 dicembre 1954	»	521.125.128		
Totale delle attività .	L.	884.923.319		
Residui passivi al 31 dicembre 1954	»	872.299.837		
Differenza attiva al 31 dicembre 1954. .			»	12.623.482
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio 1954			L.	255.396.864

3. *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L.	3.717.084.575
Totale delle passività	»	1.692.605.876
Attività patrimoniale netto al 31 dicembre 1954	L.	2.024.478.699

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1954 da riportare nel bilancio 1955 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo cassa al 31 dicembre 1954 . . .	L.	782.527.309
Residui attivi della gestione 1953 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1954	»	181.117.131
Residui attivi dell'esercizio 1954	»	214.603.931
	L.	1.178.248.371

Residui passivi:

Residui passivi della gestione 1953 e retro rimasti da pagare	L.	444.475.478
Residui passivi dell'esercizio 1954 . . .	»	478.376.029
	L.	922.851.507

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 11 gennaio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1960, n. 3.

Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Trento per l'anno 1955, che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1. *Gestione di cassa*:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1954 . . .	L.	782.527.309
Totale delle riscossioni eseguite durante l'esercizio 1955	»	2.590.513.817
	L.	3.373.041.126
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1955	»	2.344.269.891
Fondo di cassa al 31 dicembre 1955 a debito del cassiere provinciale	L.	1.028.771.235

2. *Gestione finanziaria*:

a) gestione di competenza:

Entrate di competenza .	L.	2.753.875.200		
Uscite di competenza .	»	2.453.612.311		
Attività sulla gestione di competenza.			L.	300.262.889

b) gestione dei residui degli esercizi precedenti:

Avanzo cassa al 1° gennaio 1955	L.	782.527.309		
Residui attivi al 31 dicembre 1955	»	383.891.232		
Totale delle attività.	L.	1.166.418.541		
Residui passivi al 31 dicembre 1955 . . .			»	903.492.214
Differenza attiva			L.	262.926.327
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio 1955			L.	563.189.216

3. *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L.	4.298.830.415
Totale delle passività	»	1.780.237.036
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1955	L.	2.518.593.379

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1955 da riportare nel bilancio 1956 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo cassa al 31 dicembre 1955 . . .	L.	1.028.771.235
Residui attivi delle gestioni 1954 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1955	»	170.153.209
bre 1955	»	170.153.209
Residui attivi dell'esercizio 1955	»	377.099.406
	L.	1.576.023.850

Residui passivi:

Residui passivi delle gestioni 1954 e retro rimasti da pagare	L.	466.552.194
Residui passivi dell'esercizio 1955 . . .	»	546.282.440
	L.	1.012.834.634

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 11 gennaio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1960, n. 1.

Istituzione del Comitato consultivo regionale per l'industria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato dell'industria, commercio, turismo e trasporti, il Comitato consultivo regionale per l'industria.

Art. 2.

Sono compiti del Comitato:

a) esprimere il parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto per legge, sui problemi per i quali l'Assessore regionale o quello provinciale competenti per l'industria ritengono di interpellarlo;

b) proporre all'Assessore regionale od a quello provinciale provvedimenti diretti ad incrementare le attività industriali.

Art. 3.

Le modalità della composizione del Comitato saranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge, con il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 4.

Il Comitato ha la durata della legislatura e i suoi componenti cessano dall'incarico alla scadenza della stessa; tutti i membri possono essere riconfermati.

Il presidente viene eletto nella prima seduta del Comitato e la scelta in seno allo stesso cade per due anni sugli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per due anni sugli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria, commercio, turismo e trasporti.

Art. 5.

Il Comitato può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni uno o più esperti, con voto consultivo.

Art. 6.

Il Comitato è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei membri dello stesso ne facciano richiesta scritta.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni prese a maggioranza semplice di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Ai componenti del Comitato, al segretario e agli esperti viene corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento inscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 gennaio 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1960, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 gennaio 1960, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1960.

Trento, addì 16 gennaio 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 1960, n. 1.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano, per l'esercizio 1955 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Entrate riscosse:		
In conto degli esercizi precedenti		L. 409.573.069
In conto dell'esercizio 1955		» 1.802.492.258
Totale		L. 2.212.065.327
Fondo di cassa al 1° gennaio 1955		» 786.046.736
Totale delle entrate		L. 2.998.112.063
Spese pagate:		
In conto degli esercizi precedenti	L. 840.559.988	
In conto dell'esercizio 1955	» 1.580.435.017	
		L. 2.420.995.005
Fondo di cassa al 31 dicembre 1955		L. 577.117.058

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1955:		
In conto gestione residui attivi		L. 511.134.122
In conto dell'esercizio 1955		» 842.116.145
Totale dei residui attivi		L. 1.353.250.267
Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1955:		
In conto gestione residui passivi	L. 388.633.675	
In conto dell'esercizio 1955	» 1.197.661.167	
Totale dei residui passivi		L. 1.586.294.842
Eccedenza passiva		L. 233.044.575
Fondo di cassa al 31 dicembre 1955		» 577.117.058
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1955		L. 344.072.483

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L. 3.619.773.927
Totale delle passività	» 1.898.273.195
Patrimonio netto al 31 dicembre 1955	L 1.721.500.732

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine di esercizio da riportare nel bilancio 1956 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:	
Avanzo di cassa al 31 dicembre 1955	L. 577.117.058
Residui attivi delle gestioni 1954 e retro rimasti da riscuotere	» 511.134.122
Residui attivi dell'esercizio 1955	» 842.116.145
Totale residui attivi	L. 1.930.367.325

Residui passivi:

Residui passivi delle gestioni 1954 e retro rimasti da pagare	L.	388.633.675
Residui passivi dell'esercizio 1955	»	1.197.661.167
Totale residui passivi . . .	L.	1.586.294.842

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 9 gennaio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 25 dicembre 1959, n. 10.

Norme modificatrici, interpretative ed integrative delle leggi provinciali 29 marzo 1954, n. 1, e 2 settembre 1954, n. 2, contenenti le norme fondamentali sull'ordinamento dei masi chiusi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 1960*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

I. — NORME MODIFICATRICI

Art. 1.

L'art. 18 della legge fondamentale è sostituito dal seguente:

« Nella successione legittima del proprietario di un maso chiuso la scelta dell'assuntore tra più coeredi viene fatta secondo il seguente ordine di preferenza:

1) i figli legittimi, legittimati o adottivi;
2) i discendenti legittimi delle persone indicate ad 1);
3) i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
4) gli ascendenti;
5) i fratelli e le sorelle;
6) i discendenti legittimi di fratelli e sorelle;
7) il coniuge;
8) i prossimi parenti non oltre il sesto grado.

Tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso, è preferito il più anziano.

Quando però un figlio premorto, al quale in caso di sopravvivenza sarebbe stata attribuita l'assunzione del maso, in seguito a matrimonio lascia un figlio che al momento dell'apertura della successione risiede sul maso, il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo.

Se il chiamato all'assunzione non vuole assumere il maso chiuso, la preferenza spetta agli altri eredi nell'ordine suddetto.

I figli e le figlie legittimi e legittimati e i loro discendenti legittimi sono preferiti ai figli adottivi.

I discendenti di figli premorti sono preferiti ai discendenti di figlie premorte.

Il diritto all'assunzione acquisito si trasmette in caso di morte ai discendenti del defunto nell'ordine suddetto.

Se il defunto non ha lasciato prole ed il maso gli era pervenuto tutto, o nella maggior parte, in via ereditaria o per trasferimento che anticipava la successione ereditaria, da parte di uno dei genitori, l'assuntore sarà chiamato a parità di grado di parentela tra gli aventi diritto all'eredità che appartengono alla stirpe del suddetto genitore ».

Art. 2.

Salvi i casi degli articoli 31, 28 e 29, secondo comma, della legge fondamentale, nonchè quello di cui all'art. 33 della presente legge, le disposizioni degli articoli 18-27 della legge fondamentale non si applicano, se il maso chiuso si trova in comproprietà di più persone.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 31, primo comma, della legge fondamentale si applica soltanto, quando la comproprietà derivi da un comune de cuius, anche se siano avvenute più successioni.

In tal caso, se l'erede che avrebbe avuto il diritto di assumere il maso è deceduto dopo il comune de cuius, il suo diritto è trasmesso ai suoi discendenti nell'ordine di legge.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 33 della legge fondamentale viene sostituito dal seguente:

« Se il pretore ha determinato il valore del maso a norma dell'art. 25 della legge fondamentale, il relativo decreto è allegato al ricorso per il rilascio del certificato di eredità. Nel certificato il pretore assegna il maso all'assuntore dichiarandolo debitore della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso, diffalcati gli oneri. Nel contempo il pretore, sentite le parti, fissa, con equo apprezzamento, l'importo massimo per il quale deve essere iscritto, assieme all'intavolazione del diritto di proprietà al nome dell'assuntore del maso, ipoteca cauzionale per le quote di ogni singolo coerede, presumibilmente risultanti dopo il diffalco dei passivi della eredità, salva la facoltà dell'assuntore del maso di dimostrare al giudice tavolare il raggiungimento di un accordo coi coeredi ovvero l'avvenuto pagamento delle loro quote ereditarie ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 36 della legge fondamentale viene sostituito dal seguente:

« Gli atti espletati senza detto parere o autorizzazione o comunque contrastanti con le disposizioni contenute nella presente legge sono privi di efficacia giuridica ».

Art. 6.

L'art. 12 della legge fondamentale è così emendato:

Dopo le parole « per scopi agricoli » aggiungere le parole « e industriali ».

II. — NORME INTERPRETATIVE

Art. 7.

Il maso chiuso non perde la sua qualifica, qualora il suo reddito medio annuo abbia a superare il reddito massimo ammissibile a norma dell'art. 2 della legge fondamentale sull'ordinamento dei masi chiusi. In tale caso la Commissione locale per i masi chiusi, su istanza del proprietario o anche di uno solo dei comproprietari o coeredi che vi abbiano interesse ai sensi dell'art. 100 Codice di procedura civile, adegua la consistenza del maso chiuso al disposto dell'art. 2 della legge fondamentale, determinando le particelle o parti di particelle da escorporare, ordinando contemporaneamente il loro distacco dal maso. Prima di adottare il provvedimento gli istanti e i loro eventuali comproprietari o coeredi sono invitati a comparire davanti alla Commissione locale per i masi chiusi, perchè possano fare le loro osservazioni.

Durante la pendenza del procedimento per la determinazione del prezzo di assunzione a termini dell'art. 25 della legge fondamentale, le istanze previste dal comma precedente non possono più essere presentate dopo la notifica del decreto, mediante il quale il pretore fissa la udienza per il giuramento dell'esperto.

Art. 8.

Il maso chiuso non perde la qualifica di maso chiuso per il solo fatto che vengano a mancare per qualsiasi causa in tutto o in parte i fabbricati di cui all'art. 2 della legge fondamentale; tuttavia la Commissione locale per i masi chiusi può disporre, su istanza del proprietario o anche di uno solo dei comproprietari o coeredi che vi abbiano interesse a sensi dell'art. 100 Codice di procedura civile, la revoca della qualifica di maso chiuso se ritiene che ragioni giustificate sconsiglino in modo permanente la ricostruzione dei fabbricati stessi.

Art. 9.

E' considerato annesso rustico, ai sensi dell'art. 2 della legge fondamentale, ogni edificio, locale o gruppo di locali, anche se inclusi nella casa di abitazione o con essa comunque connessi, destinati alle scorte vive e morte nonchè al deposito ed alla lavorazione dei prodotti del maso in relazione al suo indirizzo produttivo.

Art. 10.

Qualora esistano diritti di comproprietà o altri diritti congiunti con la proprietà del maso chiuso ed il rapporto di comunione venga sciolto per qualsiasi causa, i singoli fondi assegnati nelle relative operazioni al proprietario del maso chiuso, sono da incorporare nella partita tavolare del maso stesso.

Art. 11.

L'assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del maso all'erede chiamato all'assunzione.

Art. 12.

Il diritto di assumere il maso chiuso è inalienabile e non si estingue per prescrizione o decadenza, salvo il caso di prescrizione del diritto di accettare l'eredità a sensi dell'art. 480 Codice civile e quello di cui all'art. 31 della legge fondamentale.

Art. 13.

La determinazione del prezzo di assunzione non pregiudica gli accordi raggiunti fra l'assuntore e singoli coeredi.

Art. 14.

Il legatario o il donatario possono tenere il maso chiuso salvo reintegrazione in denaro della quota riservata ai legittimari.

Art. 15.

Le disposizioni della legge fondamentale e della presente legge sulla determinazione e sul pagamento del prezzo di assunzione trovano applicazione anche per la determinazione del valore del maso chiuso, di cui sia stato disposto validamente con atto di donazione o consegna inter vivos.

III. — Norme integrative

A) *Delle Commissioni per i masi chiusi*

Art. 16.

La proposta alla Commissione locale per i masi chiusi di costituire un nuovo maso chiuso a sensi dell'art. 3 della legge fondamentale, se l'azienda agricola è di comproprietà di più persone, deve essere fatta da tutti i comproprietari.

Art. 17.

La Commissione locale per i masi chiusi determina quali esercizi pubblici, impianti industriali od artigiani e simili siano da considerare pertinenze del maso.

Tali beni continuano a fare parte del maso chiuso quando servano agli scopi agricoli o quando i locali adibiti alle attività economiche di cui al precedente comma, siano connessi o con la casa di abitazione o con gli annessi rustici del maso chiuso in modo, che dalla separazione deriverebbe grave pregiudizio per la gestione della azienda agricola, oppure quando per altri motivi sia necessaria la loro permanenza nel maso.

Il distacco, se ne sussistono le premesse, viene ordinato dalla Commissione locale per i masi chiusi su istanza del proprietario o anche di uno solo dei comproprietari o coeredi. Occorrendo un tipo di frazionamento, esso deve essere prodotto regolarmente vistato dall'Ufficio del catasto a cura dell'istante.

Se i beni di cui al primo comma rimangono uniti al maso, si deve tenerne debito conto nell'accertamento del valore del maso a termini dell'art. 25 della legge fondamentale, senza però stimare tali beni separatamente.

Durante la pendenza del procedimento di cui all'art. 25 della legge fondamentale si applica il secondo comma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 18.

Ogni istanza diretta alle Commissioni per i masi chiusi è firmata dall'istante ovvero dal suo rappresentante legale oppure da rappresentante munito di procura speciale anche in calce o a margine della domanda.

Le istanze alle Commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario del maso o da tutti i comproprietari o coeredi salvi i casi in cui sia disposto diversamente. Le predette istanze non sono atti eccedenti la ordinaria amministrazione.

All'istanza che abbia per oggetto un cambiamento della consistenza del maso chiuso sono allegati il foglio di possesso, l'estratto tavolare e, nel caso di frazionamento di particelle, il tipo di frazionamento vistato dell'Ufficio del catasto.

Le Commissioni locali per i masi chiusi hanno l'obbligo di decidere sulle istanze presentate entro sessanta giorni.

Le Commissioni che non decidono entro il termine prescritto possono essere sciolte e sostituite da nuove.

Art. 19.

Le decisioni, disposizioni e dichiarazioni delle Commissioni locali per i masi chiusi, che abbia accolto l'istanza dell'unico proprietario o di tutti i comproprietari o coeredi, sono immediatamente esecutive. L'esecutorietà immediata è attestata dal presidente della Commissione in calce al relativo atto. In ogni altro caso la esecutorietà è subordinata al decorso del termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 20.

Per le somme di conguaglio, il cui pagamento venne prorogato dalla Commissione locale per i masi chiusi o dal pretore a norma dell'art. 27 della legge fondamentale, deve essere corrisposto l'interesse annuo posticipato al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di determinazione del prezzo di assunzione

Nello stabilire il criterio di conguaglio a mente dell'articolo 27 della legge fondamentale, devono essere osservate le direttive deliberate periodicamente dalla Giunta provinciale.

B) *Della determinazione del prezzo di assunzione dei masi chiusi.*

Art. 21.

La competenza del pretore per la determinazione del prezzo di assunzione del maso a sensi dell'art. 25 della legge fondamentale è esclusiva, anche in pendenza di causa.

Se la decisione di una causa dipende dalla definizione del procedimento davanti al pretore per la determinazione del prezzo di assunzione a sensi dell'art. 25 della legge fondamentale, tale procedimento deve considerarsi controversia civile agli effetti dell'art. 295 Codice di procedura civile.

Art. 22.

Il procedimento di determinazione del prezzo di assunzione è procedimento non contenzioso.

Il pretore competente per la determinazione del prezzo di assunzione è quello del luogo in cui è sito il maso chiuso.

Il procedimento si svolge oralmente, con la massima celerità di procedura ed omessa ogni formalità non essenziale e non prevista dalla presente legge.

Se l'eredità consiste di più masi chiusi, la determinazione del prezzo di assunzione per ogni singolo maso chiuso, su istanza anche di uno solo dei coeredi viene fatta in unico procedimento.

Se però i più masi sono siti in mandamenti di diverse preture la determinazione del prezzo di assunzione è fatta separatamente dal pretore competente per territorio.

Art. 23.

In base al ricorso per la determinazione del prezzo di assunzione del maso a sensi dell'art. 25 della legge fondamentale, presentato dall'avente diritto alla assunzione o da uno o più coeredi di esso, il pretore con decreto:

1) nomina l'esperto d'ufficio fra i laureati in materia agraria o forestale, compresi in apposito elenco ufficiale, redatto dalla Giunta provinciale e trasmesso al presidente del Tribunale. La Giunta provinciale compilerà l'elenco inclu-

dendovi tutti coloro che siano iscritti, all'albo professionale della provincia di Bolzano da almeno tre anni, che abbiano adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. L'elenco dovrà essere annualmente aggiornato;

2) fissa udienza davanti a sè per l'audizione delle parti e per ricevere il giuramento dell'esperto così nominato;

3) assegna all'assuntore del maso e collettivamente ai coeredi un termine fino alla udienza stessa per la nomina degli esperti di parte;

4) ordina alla parte ricorrente di notificare copia conforme del ricorso e del decreto con una traduzione tedesca ai coeredi e all'esperto d'ufficio a mezzo di ufficiale giudiziario almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Al ricorso devono essere allegati tutti i documenti necessari per il rilascio del certificato di eredità o di legato di cui agli articoli 14 e 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, nonchè l'estratto tavolare e l'estratto del foglio di possesso del maso chiuso di cui trattasi e degli eventuali immobili la cui proprietà o comproprietà sono con esso connessi.

Art. 24.

L'assuntore del maso ha facoltà di nominare un esperto di parte; eguale facoltà spetta pure ai coeredi. In caso di disaccordo fra i coeredi sulla nomina di un proprio esperto di parte, la scelta è fatta dal pretore fra gli esperti da essi nominati.

Per quanto non è regolato dalla presente legge per gli esperti siesserevano in quanto applicabili le norme degli articoli 61-64, 87 e 191-201 Codice di procedura civile e degli articoli 89-92 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.

Art. 25.

All'udienza fissata a norma dell'art. 23 della presente legge il pretore:

1) verifica la regolarità delle notifiche eseguite, ordinandone, se del caso, la rinnovazione;

2) sente le parti nelle loro osservazioni dandone, succintamente atto nel processo verbale;

3) riceve il giuramento dell'esperto d'ufficio;

4) prende atto delle eventuali nomine degli esperti di parte e provvede, occorrendo, alla scelta di cui all'art. 24 della presente legge;

5) assegna all'esperto d'ufficio un congruo termine, non prorogabile salvo gravi motivi di carattere eccezionale, per il deposito della relazione contenente la stima del reddito, dalla quale, con l'applicazione del tasso legale sarà ricavato il prezzo di assunzione;

6) rinvia la trattazione ad altra udienza a distanza di non oltre giorni venti dalla scadenza del termine per il deposito della relazione dell'esperto d'ufficio.

Art. 26.

Almeno dieci giorni prima di iniziare le operazioni di stima, l'esperto d'ufficio comunica, con lettera raccomandata alle parti comparse, e se legalmente rappresentate, ai loro procuratori costituiti, agli eventuali esperti di parte ed alla Commissione locale per i masi chiusi del Comune o della frazione di Comune in cui è situato il maso di cui trattasi, il luogo, il giorno e l'ora in cui inizierà le sue operazioni.

Se il maso chiuso è gravato da diritti di usufrutto, uso o abitazione, da servitù personali o da oneri reali, essi sono stimati separatamente ed il loro valore è diffalcato, assieme ai debiti ipotecari, dal reddito del maso capitalizzato al tasso legale.

Sono diffalcati provvisoriamente anche i debiti garantiti da ipoteche simultanee o cauzionali salvo conguaglio dopo la loro cancellazione.

Per la stima dei boschi facenti parte del maso chiuso a cura dell'esperto d'ufficio deve essere interpellata l'autorità forestale provinciale, per conoscere quali potranno essere nel tempo e in rapporto alle norme vigenti in materia forestale le utilizzazioni realizzabili.

Se ambedue o una delle parti (assuntore o coeredi) non provvedano alla nomina di esperti di parte entro il termine fissato, la stima è eseguita dall'esperto o dagli esperti nominati.

Le spese e competenze dell'esperto d'ufficio, da liquidarsi dal pretore, sono a carico dell'assuntore del maso; quelle degli esperti di parte si considerano spese di parte.

Dell'avvenuto deposito della relazione di stima dell'esperto d'ufficio è dato avviso a cura dell'esperto stesso alle parti comparse e, se legalmente rappresentate, ai loro procuratori.

Art. 27.

All'udienza fissata a norma dell'art. 25 della presente legge il pretore emette decreto col quale:

1) dà atto, su richiesta, degli eventuali accordi raggiunti tra l'avente diritto all'assunzione e i singoli coeredi;

2) determina il prezzo di assunzione del maso al netto degli eventuali diffalchi ed aggravi che verifica sulla base della relazione di stima e dell'estratto tavolare.

Se sorge questione di non possibile pronta soluzione o circa la sussistenza di debiti per i quali è iscritto diritto di ipoteca, il pretore provvede senza tenerne conto; in tal caso rimane salva alle parti la via civile contenziosa.

Art. 28.

Il decreto che determina il prezzo di assunzione è notificato ai coeredi a cura della parte interessata a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 29.

Il prezzo di assunzione determinato dal pretore non può essere modificato nè revocato ed è vincolato per l'assuntore del maso e per i coeredi, salvo il reclamo al Tribunale previsto dalla legge fondamentale art. 25 che decide definitivamente. Divenuto definitivo il decreto che determina il prezzo di assunzione, l'erede chiamato all'assunzione, che non si avvalga della facoltà di cui al comma seguente, diventa assuntore del maso e debitore della massa ereditaria per l'ammontare del prezzo determinato nel decreto.

Entro il termine perentorio di giorni venti da quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento di determinazione del prezzo di assunzione, l'avente diritto all'assunzione con atto da depositare in Pretura, può dichiarare di non assumere il maso al prezzo determinato. In tale caso il pretore ordina la citazione dei coeredi ad udienza fissa.

All'udienza fissata i coeredi possono dichiarare di essere disposti di assumere il maso al prezzo determinato. Nel verbale d'udienza il pretore dà atto delle dichiarazioni fatte dai coeredi e determina con proprio decreto l'assuntore del maso. Fra più dichiaranti, l'avente diritto all'assunzione è scelto secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 1 della presente legge.

In mancanza di dichiarazione di assunzione il pretore all'udienza stessa diminuisce di un sesto il prezzo precedentemente determinato e fissa nuova udienza per le eventuali dichiarazioni di assunzione del maso al prezzo così ridotto. La riduzione di un ulteriore sesto continua fino a che uno dei coeredi dichiara di assumere il maso.

Art. 30.

In qualunque momento del procedimento per la determinazione del prezzo di assunzione, gli eredi, purchè vi sia unanimità, possono dichiarare di essersi accordati circa l'erede al quale spetti il diritto di assunzione, circa l'ammontare del prezzo, le modalità di pagamento, le prestazioni e gli altri oneri e diritti alla successione a mente dell'art. 33 della legge fondamentale, senza necessità alcuna di precisazione.

Art. 31.

Il reclamo al Tribunale contro i provvedimenti del pretore in materia di masi chiusi è presentato entro il termine perentorio di trenta giorni al pretore, a cura del quale viene trasmesso al Tribunale unitamente al fascicolo.

Prima che sia emesso il provvedimento del Tribunale, il giudice istruttore all'uopo designato dal presidente del Tribunale fissa udienza dinanzi a sè per l'audizione delle parti e dell'esperto d'ufficio nominato dal pretore, quando col reclamo è stato impugnato il prezzo di assunzione determinato dal pretore.

Qualora il Tribunale ordini una nuova stima, la nomina dell'esperto d'ufficio ha luogo a sensi dell'art. 23, n. 1, della presente legge.

C) *Disposizioni finali*

Art. 32.

Sono normalmente escluse dal diritto all'assunzione del maso per successione legittima le persone mentalmente incapaci o quelle che per altri motivi non siano idonee o qualificate a condurre personalmente il maso o non abbiano risieduto abitualmente sullo stesso.

Sull'esclusione decide il pretore su istanza delle parti interessate con decreto motivato, sentiti i coeredi e previo parere della Commissione locale per i masi chiusi. Contro il relativo decreto è ammesso il reclamo al Tribunale.

Rimane impregiudicata la facoltà di adire la via contenziosa nel termine perentorio di un anno dal giorno in cui il decreto sia divenuto definitivo.

Art. 33.

In mancanza di disposizione di ultima volontà il trasferimento anche di una quota indivisa del maso, fatto per atto tra vivi dal proprietario unico del maso ad uno degli aventi diritto, alla successione, conferisce all'acquirente della stessa il diritto di assunzione ai sensi dell'art. 25 della legge fondamentale rispetto a tutto il maso.

Art. 34.

Nel certificato di eredità, che venisse rilasciato prima della determinazione del prezzo di assunzione, il pretore certifica che l'assunzione del maso chiuso spetta all'erede chiamato a sensi della legge sui masi chiusi. Il certificato così rilasciato forma titolo per l'annotazione tavolare del diritto di assunzione a favore dell'erede chiamato.

Il pretore, in caso di successivo ricorso consensuale di tutti i coeredi o in base al provvedimento di determinazione del prezzo di assunzione divenuto definitivo, revoca a termini dell'art. 20 regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, il certificato di eredità e ne rilascia uno nuovo a sensi dell'art. 33 della legge fondamentale.

Art. 35.

Le disposizioni della legge sull'ordinamento dei masi chiusi sono di diritto pubblico. Gli atti riferentisi a masi chiusi o parti di essi, anteriori alla costituzione in maso chiuso a sensi dell'art. 1 della legge fondamentale, sono privi di efficacia giuridica se non hanno data certa.

Art. 36.

Dopo il terzo comma dell'art. 30 della legge fondamentale si inserisce il seguente:

« Per la eccedenza ricavata o stimata come sopra, rispondono in sondo, coll'assuntore alienante, i successivi acquirenti e aventi causa ».

Art. 37.

Per quanto non è espressamente previsto o regolato dalla legge fondamentale e dalla presente legge, sul procedimento di fissazione del prezzo di assunzione si applicano i principi e le norme del libro primo del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 38.

La Giunta provinciale è autorizzata a coordinare in un testo unico tutte leggi sull'ordinamento dei masi chiusi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 dicembre 1959

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 11 gennaio 1960, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1960 non sia stato approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1960, l'esercizio provvisorio secondo gli stanziamenti di previsione della entrata e della spesa riferibili al bilancio 1959 e fino alla concorrenza di quattro dodicesimi degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 11 gennaio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1960, n. 3.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano, per l'anno 1954 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

I. — CONTO DEL TESORIERE

Totale delle riscossioni eseguite durante l'esercizio 1954:	L.	3.002.449.227
Deficit di cassa al 1° gennaio 1954 . .	»	38.825.522
Totale . .	L.	2.963.623.705
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1954	»	2.177.576.969
Fondo di cassa al 31 dicembre 1954 a debito del Cassiere provinciale . . .	L.	786.046.736

II. — CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1954:		
In conto degli esercizi precedenti . .	L.	494.469.687
In conto dell'esercizio 1954	»	448.317.882
Totale residui attivi . . .	L.	942.787.569

Somme rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio 1954:		
In conto degli esercizi precedenti L. 453.508.788		
In conto esercizio 1954 » 810.672.012		
Totale residui passivi . . .	L.	1.264.180.800
Eccedenza passiva .	L.	321.393.231
Fondo di cassa al 31 dicembre 1954 . .	»	786.046.736
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1954	L.	464.653.505

III. — CONTO DEL PATRIMONIO

Totale delle attività	L.	2.958.014.432
Totale delle passività	»	1.620.007.938
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1954	L.	1.338.006.494

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio da riportare nel bilancio 1955 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:		
Residui attivi delle gestioni 1953 e retro rimasti da riscuotere	L.	494.469.687
Residui attivi dell'esercizio 1954 . .	»	448.317.882
Fondo di cassa al 31 dicembre 1954 .	»	786.046.736
Totale residui attivi	L.	1.728.834.305
Residui passivi:		
Residui passivi delle gestioni 1953 e retro rimasti da pagare	L.	453.508.788
Residui passivi dell'esercizio 1954	»	810.672.012
Totale residui passivi	L.	1.264.180.800

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 14 gennaio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1960, n. 3.
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 16 febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni speciali

Art. 1.

Sono convalidati gli uniti decreti (allegati 1, 2, 3 e 4) del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 19 agosto 1953, n. 62 del 25 settembre 1953, n. 69 del 5 novembre 1953, e n. 80 del 29 dicembre 1953, con i quali sono stati effettuati prelevamenti per l'importo complessivo di L. 29.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel cap. 43 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1953 e ne è stata disposta l'assegnazione ai capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1953

Art. 2.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1953, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	4.767.430.744
delle quali furono riscosse	»	3.087.440.965
e rimasero da riscuotere	L.	1.679.989.779

Art. 3.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1953, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	4.974.867.728
delle quali furono pagate	»	2.231.051.131
e rimasero da pagare	L.	2.743.816.597

Art. 4.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1953 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:		
Entrata . . .	L.	4.767.430.744
Spesa	»	4.454.867.728
Avanzo effettivo	L.	312.563.016
Entrate e spese per movimento di capitali:		
Entrata .	L.	
Spesa .	»	520.000.000
Disavanzo per movimento di capitali .	L.	520.000.000
Riepilogo generale:		
Entrata	L.	4.767.430.744
Spesa .	»	4.974.867.728
Disavanzo finale	L.	207.436.984

Entrate e spese residue dell'esercizio 1952 *ed esercizi precedenti*

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1952 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	1.569.837.982
delle quali furono riscosse	»	1.242.692.386
e rimasero da riscuotere	L.	327.145.596

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1952 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . .	L.	4.515.073.972
delle quali furono pagate	»	1.977.574.422
e rimasero da pagare	L.	2.537.499.550

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1953

Art. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953 (art. 2)	L.	1.679.989.779
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . .	»	327.145.596
Residui attivi al 31 dicembre 1953 . . .	L.	2.007.135.375

Art. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1953 (art. 3) .	L.	2.743.816.597
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) . .	»	2.537.499.550
Residui passivi al 31 dicembre 1953 . . .	L.	5.281.316.147

Situazione finanziaria

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 50.541.124 il disavanzo dell'esercizio 1953, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1953 .	L.	4.767.430.744
Diminuzione nei residui passivi .	»	156.895.861
Disavanzo dell'esercizio 1953	»	50.541.124
	L.	4.974.867.729

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1953 .	L.	4.974.867.728
Diminuzione nei residui attivi .	»	1
	L.	4.974.867.729

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 febbraio 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1960, n. 4.
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 16 febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Disposizioni speciali

Art. 1.

E' convalidato l'unito decreto (allegato n. 1) del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 31 dicembre 1954, con il quale è stato effettuato il prelevamento di L. 150.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nel capitolo 44 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1954 e ne è stata disposta l'assegnazione al capitolo di spesa indicato nel decreto medesimo.

Art. 2.

E' ratificata la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 1954, n. 1547, che approva il seguente bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1954:

Entrata:

Art. 1. — Assegnazione della Regione	L.	64.000.000

Spesa:

Art. 1. — Contributi a favore dei Corpi volontari dei vigili del fuoco . . .	L.	64.000.000

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1954

Art. 3.

Le entrate ordinarie e straordinaria della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1954, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	5.892.324.654
delle quali furono riscosse	»	5.318.754.991
e rimasero da riscuotere	L.	573.569.663

Art. 4.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell'esercizio finanziario 1954, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	5.755.888.412
delle quali furono pagate	»	3.334.255.819
e rimasero da pagare	L.	2.421.632.593

Art. 5.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1954 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	5.351.599.858
Spesa	»	5.366.902.945
Disavanzo effettivo	L.	15.303.087

Entrate e spese per movimento di capitali:

Entrata	L.	540.724.796
Spesa	»	388.985.467
Avanzo per movimento di capitali . .	L.	151.739.329

Riepilogo generale:

Entrata	L.	5.892.324.654
Spesa	»	5.755.888.412
Avanzo finale	L.	136.436.242

Entrate e spese residue dell'esercizio 1953 ed esercizi precedenti

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1953 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	2.007.131.375
delle quali furono riscosse	»	1.943.312.130
e rimasero da riscuotere	L.	63.819.245

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1953 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	5.187.624.621
delle quali furono pagate	»	3.685.305.620
e rimasero da pagare	L.	1.502.319.001

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1954

Art. 8.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1954 (art. 3)	L.	573.569.663
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) . . .	»	63.819.245
Residui attivi al 31 dicembre 1954 . . .	L.	637.388.908

Art. 9.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza proprio dell'esercizio 1954 (art. 4)		L. 2.421.632.593
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 7)		» 1.502.319.001
Residui passivi al 31 dicembre 1954		L. 3.923.951.594

Situazione finanziaria

Art. 10.

E accertato nella somma di L. 377.134.396 l'avanzo dell'esercizio 1954, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1954		L. 5.892.324.654
Utilizzazione dell'avanzo dell'esercizio 1951 (legge regionale 26 luglio 1954, n. 20)	L. 197.551.752	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi 1953 e precedenti	» 93.691.526	
		» 291.243.278
		L. 6.183.567.932

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1954		L. 5.755.888.412
Copertura del disavanzo dell'esercizio 1953 (legge regionale 12 gennaio 1955, n. 1)	L. 50.541.124	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli esercizi 1953 e precedenti	» 4.000	
		» 50.545.124
		L. 5.806.433.536
Avanzo dell'esercizio 1954		» 377.134.396
		L. 6.183.567.932

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Cassa regionale antincendi

Art. 11.

Le entrate del bilancio della Cassa regionale antincendi, accertate nell'esercizio finanziario 1954 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della Regione, in . . . L. 64.000.000

delle quali furono riscosse . . . » 60.000.000

e rimasero da riscuotere . . . L. 4.000.000

Art. 12.

Le spese del bilancio della Cassa predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1954, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, in . . . L. 64.000.000

delle quali furono pagate . . . » —

e rimasero da pagare . . . L. 64.000.000

Art. 13.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954, sono stabiliti in (art. 11) . L. 4.000.000

Art. 14.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954, sono stabiliti in (art. 12) L. 64.000.000

Art. 15.

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi alla fine dell'esercizio finanziario 1954 risulta come appresso:

Attività:

Entrate dell'esercizio 1954 . . . . L. 64.000.000

Passività:

Spese dell'esercizio 1954 . . . . L. 64.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 febbraio 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(*Allegato omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1960, n. 5.

Proroga al 31 marzo 1960 del termine stabilito con la legge regionale 16 gennaio 1960, n. 2, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n. 7 del 16 febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960, già autorizzato fino al 31 gennaio 1960 con la legge regionale 16 gennaio 1960, n. 2, è ulteriormente consentito fino al 31 marzo 1960 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge già presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° febbraio 1960.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 13 febbraio 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1960, n. 6.

Approvazione dello statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 23 febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato lo statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, secondo il testo allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 febbraio 1960

p. *Il Presidente della Giunta regionale*
TURRINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia

Art. 1.

E' costituito il « Fondo di previdenza e di quiescenza » a favore del personale di ruolo — amministrativo e sanitario — delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Il Fondo è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e con gestione autonoma.

Esso ha la sua sede legale in Trento, ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Nel seguito del presente Statuto l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni è richiamata con la semplice denominazione di « Assicurazione obbligatoria »; il Fondo di previdenza e di quiescenza del personale di cui al precedente art. 1, è richiamato con la denominazione di « Fondo », il personale di ruolo maschile e femminile, qualunque sia il gruppo o la categoria di appartenenza, con le denominazioni di « impiegato » se in attività di servizio e di « pensionato » se cessato dal servizio ed in godimento di pensione; le Casse mutue provinciali di malattia con la denominazione di « Casse ».

Art. 3.

Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di previdenza, e di quiescenza di cui ai regolamenti organici del personale delle Casse, nelle forme previste dal presente statuto e dal proprio regolamento, nonchè di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli venga conferita per deliberazione delle Casse mutue provinciali di malattia, approvata dalla Giunta regionale.

Le spese di amministrazione del Fondo sono a carico delle Casse.

Art. 4.

Il Fondo, nella misura ed alle condizioni previste dal Regolamento, corrisponde le seguenti prestazioni:

a) una pensione diretta integrativa di quella liquidata all'impiegato dalla assicurazione obbligatoria;

b) una pensione indiretta integrativa di quella liquidata ai superstiti dell'impiegato o del pensionato dall'assicurazione obbligatoria;

c) una indennità di anzianità o di licenziamento in aggiunta alla pensione diretta o indiretta integrativa, in sostituzione di quella prevista dai rispettivi regolamenti organici del personale;

d) una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta integrativa.

Il predetto trattamento di previdenza e di quiescenza assorbe i trattamenti previsti dai vigenti regolamenti organici del personale delle Casse.

In ogni caso, ed indipendentemente dall'andamento economico del Fondo, le Casse rispondono in proprio, per il proprio personale, del trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito dai rispettivi regolamenti organici e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 5.

Sono organi del Fondo:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il Collegio sindacale.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) dai due presidenti delle Casse;

b) da quattro consiglieri di amministrazione designati, due per ciascuna Cassa, dai rispettivi Consigli di amministrazione;

c) dai due direttori delle Casse;

d) da quattro impiegati eletti dal personale di ruolo, due per ciascuna Cassa;

e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Cassa;

f) da un esperto della previdenza e delle assicurazioni, designato dal Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del presidente e del vice-presidente. Questi viene scelto tra i rappresentanti della Provincia diversa da quella del presidente.

I membri del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;

b) sulle assunzioni e sul licenziamento del personale;

c) sui bilanci preventivi e consuntivi;

d) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;

e) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi;

f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;

g) sugli eventuali compensi di presenza o gettoni da corrispondersi ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale;

h) sulle eventuali modifiche delle aliquote contributive, da proporre alle Casse;

i) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del regolamento.

Art. 8.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Fondo;

b) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni;

c) firma gli atti ed i documenti che comportano l'impegno del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

Art. 9.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di presidente, e due eletti dal personale uno per ciascuna Cassa.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per quattro anni.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare essi devono:

a) rivedere e controllare le scritture contabili;

b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivedere i bilanci relazionando al Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredati dalla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono trasmessi il primo entro il 30 novembre ed il secondo entro il 31 marzo di ciascun anno alla Giunta regionale per l'approvazione ed ai Consigli di amministrazione delle due Casse.

Art. 11.

Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni indicate nell'art. 4 del presente statuto, mediante le seguenti entrate:

a) il contributo del 9% per la gestione del trattamento di previdenza, di cui il 6% a carico delle Casse ed il 3% a carico del personale;

b) il contributo dell'8% a carico delle Casse, per la gestione della indennità di anzianità o di licenziamento;

c) i redditi patrimoniali;

d) le erogazioni straordinarie delle Casse;

e) donazioni e lasciti;

f) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Casse;

g) i versamenti a copertura dei periodi riscattabili come servizio utile agli effetti previdenziali.

Il contributo a carico delle Casse e del personale è da applicarsi sull'ammontare lordo delle retribuzioni corrisposte al personale stesso.

Le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui al punto *h*) dell'art. 7 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale sentiti i Consigli di amministrazione delle Casse.

Art. 12.

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;

b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 13.

I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in depositi fruttiferi presso gli Istituti di credito della Regione di notoria solidità;

c) in beni immobili;

d) in tutti gli altri modi che possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento di esecuzione dello statuto da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 15.

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 2 marzo 1960, n. 4.

Aggiunta di famiglia ai dipendenti provinciali - Modifica della legge provinciale 12 luglio 1957, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 15 *marzo* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le quote di aggiunta di famiglia corrisposte ai dipendenti provinciali in applicazione della legge provinciale 12 luglio 1957, n. 7, vengono elevate con decorrenza il 1° novembre 1959 a L. 7000 per persona a carico.

Nei casi in cui le vigenti norme per i dipendenti statali prevedano una misura ridotta, l'aggiunta di famiglia viene corrisposta con uguale decorrenza nell'ammontare di L. 6000 per persona a carico.

I componenti il nucleo familiare che danno diritto alla concessione delle aggiunte di famiglia, sono considerati a carico qualora siano sprovvisti di reddito proprio di qualsiasi natura superiore a L. 15.000 lorde mensili.

L'accertamento del carico sarà disciplinato con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 2.

Al personale che presti la propria opera a carattere straordinario e temporaneo o il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da norme diverse da quelle previste per i dipendenti provinciali, le quote per persona a carico vengono corrisposte nella stessa misura prevista per gli « assegni familiari » e con le medesime modalità.

Art. 3.

Il maggiore onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà coperto dagli stanziamenti degli articoli 44, 93 e 108 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e da quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 2 marzo 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1960, n. 7.

Erezione in Comune autonomo della frazione di San Pancrazio del comune di Ultimo in provincia di Bolzano

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 15 *del* 12 *aprile* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di San Pancrazio è distaccata dal comune di Ultimo, in provincia di Bolzano, ed eretta in Comune autonomo con la denominazione di San Pancrazio e con la circoscrizione territoriale identica a quella compresa nell'omonimo territorio catastale.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 aprile 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1960, n. 8.

Proroga al 30 aprile 1960 dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 16 *del* 19 *aprile* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1960, già autorizzato fino al 31 marzo 1960 con la legge regionale 13 febbraio 1960, n. 5, è ulteriormente consentito fino al 30 aprile 1960, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge già presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° aprile 1960.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 aprile 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1960, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 16 *del* 19 *aprile* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza dell'autorizzazione accordata alla Giunta provinciale per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960 con legge provinciale 7 gennaio 1960, n. 1, è prorogata a tutto il 30 aprile 1960.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 13 aprile 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1960, n. 5.

Acquisto edificio scolastico per la sede dell'Istituto tecnico industriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 26 *aprile* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto dell'edificio scolastico, iscritto in P. T. 352/II, C. C. di Gries, costituito dalle pp. ed. 1863 - 2293 e p. f. 173, della superficie totale di mq. 19.402, di proprietà del comune di Bolzano, da riattare e destinare a sede dell'Istituto tecnico industriale di lingua italiana e tedesca per il prezzo a corpo di L. 750.000.000 oltre le spese inerenti all'acquisto per L. 17.000.000 circa.

Art. 2.

Alla spesa di complessive L. 767.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte iscrivendo apposito articolo nei bilanci di previsione degli esercizi 1960, 1961, 1962 e 1963, con i seguenti stanziamenti:

esercizio 1960 . . . . L. 250.000.000
esercizio 1961 . . . . » 167.000.000
esercizio 1962 . . . . » 150.000.000
esercizio 1963 . . . . » 200.000.000

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto di acquisto con il comune di Bolzano alle condizioni indicate al primo comma del presente articolo ed a pagare le rate annuali entro tre mesi dalla data di approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 aprile 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 4 aprile 1960, n. 6.

Norme per l'attuazione delle competenze provinciali in materia di case popolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 26 *aprile* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia alla Giunta provinciale le deliberazioni e gli atti dell'Istituto autonomo per le case popolari di cui sia fatta richiesta.

La Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data del ricevimento può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti o lo statuto dell'Istituto.

La Giunta provinciale può anche annullare nel termine di cui al comma precedente le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'Istituto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 4 aprile 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 1° maggio 1960, n. 9.

Trattamento di pensione e di previdenza del personale della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento ed approvazione dello statuto del fondo relativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 3 *maggio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento sono assicurati il trattamento di pensione e quello di previdenza nelle misure stabilite dallo statuto dell'apposito Fondo all'uopo costituito, il cui funzionamento è assicurato dalle Camere suindicate.

Art. 2.

E' approvato lo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 3.

Al Fondo in ogetto sono obbligatoriamente inscritti tutti i dipendenti camerali assunti dopo il 1° gennaio 1960. E' fatta salva altresì la facoltà per tutto il personale camerale attualmente in servizio di optare entro il termine di un anno tra la forma di trattamento di quiescenza di cui attualmente beneficia e quella derivante dall'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1960.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° maggio 1960

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

Art. 1.

E' istituito il Fondo di pensione e di previdenza per i dipendenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

Il Fondo ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Esso ha la sua sede legale in Trento ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Nel seguito del presente statuto, il Fondo di pensione e di previdenza per i dipendenti della Camere di commercio, industria e agricoltura di Bolzano e di Trento sarà denominato « Fondo »; il personale camerale a qualunque carriera e categoria di appartenenza sarà denominato « impiegati » se in attività di servizio, « pensionati » se cessato dal servizio e in godimento di pensione; le Camere di commercio, industria ed agricoltura saranno denominate « Camere ».

Art. 3.

Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di pensione e di previdenza a favore degli impiegati nelle forme previste dal presente statuto e dal proprio regolamento, nonchè di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli potrà essere conferita dalle Camere.

Le spese di amministrazione del Fondo sono a carico del Fondo stesso.

Art. 4.

Il Fondo provvede alle seguenti prestazioni:

a) pensione agli impiegati cessati dal servizio dopo almeno quindici anni di effettivo servizio prestato nell'Amministrazione camerale;

b) pensione di reversibilità ai superstiti dell'impiegato o del pensionato;

c) corresponsione di una indennità « una tantum » qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;

d) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione e di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e salariati in atto con i sistemi sia della assicurazione sulla vita, che della Cassa di previdenza.

Art. 5.

La misura della pensione da corrispondere mensilmente agli impiegati dopo quindici anni di servizio è pari al 50,06 %, di 1/13 della retribuzione complessiva goduta dall'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio; detta percentuale è aumentata del 2,27 % per ogni ulteriore anno di servizio fino a raggiungere la misura del 100 % al compimento del 37° anno di servizio utile a pensione.

La misura della pensione dovuta alla vedova dell'impiegato deceduto dopo quindici anni di servizio utile è pari al 60 % della pensione che sarebbe spettata al coniuge, con l'aggiunta del 10 % della pensione base per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 90 %.

Il passaggio a successivo matrimonio fa decadere il diritto di pensione nei confronti della vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione verrà corrisposta nella misura seguente: 40 % per uno o due orfani e 50 % per tre o più orfani.

In caso di orfani soli la pensione verrà corrisposta nella misura del 60% per uno o due orfani, del 75 % per tre o più orfani.

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui per qualsiasi motivo è venuto a cessare il servizio.

Art. 6.

Per figlio a carico e per orfano, agli effetti del precedente articolo, si intende il figlio minore degli anni 21: detto limite è prorogabile fino al 24° anno in caso di frequenza di istituti di istruzione superiore (Università, Accademia, ecc.). Viene fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti ed inabilitati.

Art. 7.

La misura dell'indennità di licenziamento o di anzianità e dell'indennità « una tantum » è pari al 1/12 della retribuzione complessiva goduta dall'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio

Art. 8.

Per retribuzione complessiva agli effetti del presente statuto si intende il complesso degli emolumenti goduti dall'impiegato, ad eccezione dell'aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario e di ogni altro compenso attinente a particolari prestazioni contingenti.

Art. 9.

La Amministrazione del Fondo provvederà a riliquidare le pensioni in corso di godimento nel caso che l'indice nazionale del costo della vita — calcolato dall'ISTAT — subisca una variazione superiore al 10 % rispetto a quello accertato all'atto del pensionamento o dell'ultima liquidazione precedente; lo adeguamento sarà pari all'aumento percentuale dell'indice.

Qualora peraltro con provvedimento di carattere generale vengano apportate variazioni nelle retribuzioni del personale in servizio, le pensioni in corso di godimento saranno pure soggette a riliquidazione assumendo come base la nuova retribuzione della qualifica e dello scatto cui l'impiegato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 10.

Sono organi del Fondo:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il Collegio sindacale.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore della previdenza ed assistenza sociale e della sanità, di concerto con l'Assessore dell'industria, commercio, turismo e trasporti:

a) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuna delle due Giunte camerali designato dalla rispettiva Giunta, e scelto fra i suoi membri;

c) da due rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;

d) dai segretari generali e dai ragionieri capi delle Camere;

e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Camera.

Il Consiglio d'amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del vice-presidente, scelto fra i rappresentanti della Provincia diversa da quella del presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino allo scadere del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.

La composizione del Consiglio d'amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli inscritti al fondo.

Art. 12.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Fondo;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) formula l'ordine del giorno e vigilia sull'esecuzione delle sue deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che comportano impegni del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione delibera:

a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;

b) sui bilanci preventivi e consuntivi;

c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;

d) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi;

e) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;

f) sulle eventuali modifiche delle aliquote contributive, da proporre alle Camere;

g) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento.

Art. 14.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di presidente, e due eletti dagli impiegati, uno per ciascuna Camera.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di Giunta e dura in carica tre anni.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 15.

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredati dalla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi il primo entro il 30 novembre e il secondo entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale per l'approvazione e alle due Giunte camerali.

Art. 16.

Il Fondo viene alimentato dalle seguenti entrate:

a) contributo del 21 % per la gestione del trattamento di pensione, di cui il 15 % a carico delle Camere ed il 6% a carico degli impiegati;

b) contributo dell'8 % a carico delle Camere per la gestione dell'indennità di anzianità e di licenziamento;

c) i redditi patrimoniali;

d) le erogazioni straordinarie delle Camere;

e) donazioni e lasciti;

f) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Camere.

Il contributo a carico delle Camere e del personale è da applicarsi sull'ammontare lordo della retribuzione complessiva prevista dal precedente art. 8.

Le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui al punto f) dell'art. 13 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, sentite le Giunte camerali.

Art. 17.

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;

b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dal presente statuto e dal suo regolamento.

Art. 18.

I capitali disponibili del Fondo possono essere investiti:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in depositi fruttiferi presso gli Istituti di credito operanti nella Regione di notoria solidità;

c) in beni immobili;

d) in tutti gli altri modi che possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento di esecuzione dello statuto stesso da sottoporsi alla approvazione della Giunta regionale.

Art. 20.

In caso di scioglimento del Fondo, avvenuto per qualsiasi causa, il patrimonio sarà destinato a quella analoga istituzione che sarà tenuta a provvedere al trattamento di pensione e di previdenza degli impiegati camerali, nonchè dei pensionati.

Nel caso che a detto trattamento dovessero provvedere le Camere, il patrimonio del Fondo sarà suddiviso tra le medesime in ragione proporzionale ai contributi versati da ciascuna Camera nell'ultimo quinquennio.

Art. 21.

Il presente statuto entra in vigore a tutti gli effetti col 1° gennaio 1960. Esso sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 22.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono per analogia, in quanto applicabili, le norme stabilite dalle leggi sul pubblico impiego.

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 aprile 1960, n. 5.

Miglioramenti economici a favore del personale provinciale in attività di servizio e variazione del computo delle pensioni a carico dei fondi provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 3 *maggio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale provinciale in attività di servizio sono estese le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Art. 2.

Le pensioni del personale provinciale a carico dei fondi provinciali, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1956, sono riliquidate, con effetto da quest'ultima data, applicando le norme di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16, e considerando gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1957, n. 7, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti per il personale, predisposti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1960.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 27 aprile 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1960, n. 6.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 22 *del* 17 *maggio* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1960 l'applicazione delle sottonotate sovraimposte e tasse con le seguenti aliquote:

sovraimposta fondiaria sui terreni con l'aliquota del terzo limite corrispondente al 10% dell'estimo rivalutato e quella sui fabbricati con l'aliquota dell'11% (legge 4 novembre 1951 n. 1219);

addizionare sui redditi agrari con l'aliquota del 5% sull'estimo rivalutato (decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, art. 6);

addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con la aliquota dell'1,75% per i redditi di categoria *B* e dell'1,40% per i redditi di categoria *C* (regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, art. 2);

tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dagli articoli 31 e 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703;

tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, secondo le norme fissate dall'art. 9 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

Art. 3.

E' autorizzata l'accensione di mutui a copertura delle spese inscritte agli articoli 119, 121 e 135 dello stato di previsione della spesa (tabella *B*) per l'importo complessivo di L. 461.000.000 al tasso annuo di interesse non superiore al 7,50% da estinguersi in dieci annualità posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno a partire dall'esercizio 1960.

Art. 4.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè la erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 5.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960, e cioè:

ENTRATE

Avanzo d'amministrazione 1958	L.	534.000.000
1. Entrate effettive	»	6.024.463.000
2. Movimento di capitali	»	461.502.000
3. Contabilità speciali	»	251.200.000
Totale generale	L.	7.271.165.000

USCITE

1. Spese effettive	L.	6.864.159.000
2. Movimento di capitali	»	155.806.000
3. Contabilità speciali	»	251.200.000
Totale generale	L.	7.271.165.000

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, ed avrà effetto dal 1° gennaio 1960

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 16 maggio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1960

ASSESSORATO FINANZE	Somme risultanti	Ordinario	Straordinario
Avanzo d'amministrazione esercizio 1958	534.000.000		
Entrate effettive	6.024.463.000	4.170.449.000	1.854.014.000
Movimento di capitali	461.502.000		
Contabilità speciali	251.200.000		
TOTALE ENTRATA	7.271.165.000		

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1960

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	Parte I Spese ordinarie	Parte II Spese straordinarie
I - Assessorato finanze ed istruzione professionale . .	1.489.750.000	1.264.162.000	225.588.000
II - Assessorato attività sociali	1.305.234.000	1.295.234.000	10.000.000
III - Assessorato lavori pubblici	3.666.340.000	672.810.000	2.993.530.000
IV - Assessorato pubblica istruzione ed artigianato . .	274.160.000	270.160.000	4.000.000
V - Assessorato agricoltura . . .	128.675.000	40.775.000	87.900.000
Spese effettive . .	6.864.159.000	3.543.141.000	3.321.018.000
Movimento di capitali	155.806.000		
Contabilità speciali . .	251.200.00		
TOTALE USCITA .	7.271.165.000		

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 30 maggio 1960, n. 7.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1960 della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 25 *del* 7 *giugno* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato, della Regione e di altri Enti dei tributi, e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960 giusto l'annesso stato di previsione dell'entrata (parte I).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato, delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960 in conformità all'annesso stato di previsione della spesa (parte II).

Art. 3.

Per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione stradale è autorizzata l'accensione di un mutuo di L. 350.000.000 al tasso annuo di interesse non superiore al 7,50%, da estinguersi in trenta semestralità posticipate scadenti il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, a partire dall'esercizio 1960.

E' altresì autorizzata l'accensione di un mutuo a ripiano del bilancio per l'esercizio 1960, di L. 500.000.000 al tasso annuo di interesse non superiore al 7,50% da estinguersi trenta semestralità posticipate scadenti il 1° maggio ed 1° novembre di ogni anno, a partire dall'esercizio 1960.

Art. 4.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1960, e cioè:

ENTRATE

1. Entrate effettive	L.	4.281.823.290
2. Movimento di capitali	»	859.880.000
3. Contabilità speciali	»	222.983.920
Totale competenze	L.	5.364.687.210
Avanzo di amministrazione . . .	L.	—
Totale generale entrate . . .	L.	5.364.687.210

SPESE

1. Spese effettive	L.	4.643.751.290
2. Movimento di capitali	»	497.952.000
3. Contabilità speciali	»	222.983.920
Totale generale spese . . .	L.	5.364.687.210

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 30 maggio 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(*Omissis*).

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1960, n. 7.

Modifiche alla legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, concernente l'ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche, e alla tabella unica allegata alla legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 28 *giugno* 1960)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle organiche allegate alla legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, modificate dalla legge provinciale 17 gennaio 1956, n. 1, e dalla legge provinciale 22 ottobre 1956, n. 13, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge (alleg. *A*).

Art. 2.

Il personale non di ruolo, in servizio presso la Provincia alla data di entrata in vigore della presente legge, ed in possesso del prescritto titolo di studio, passa in servizio di ruolo, nei posti di grado iniziale del gruppo in cui è stato assunto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia il personale assunto da meno di due anni rimarrà in servizio di prova fino al compimento del biennio.

Ai soli effetti economici di carriera il servizio prestato con continuità anteriormente al passaggio in ruolo è riconosciuto per intero.

Art. 3.

Oltre che nei modi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, la Giunta provinciale è autorizzata, per prestazioni di carattere continuativo ma ad orario ridotto, a provvedere assumendo personale a contratto, fissando dei compensi proporzionati all'importanza delle funzioni ed alla durata delle prestazioni. Per tali assunzioni si può prescindere da ogni limite di età.

Art. 4.

Salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge provinciale 7 agosto 1958, n. 7, e all'art. 7 della legge provinciale 21 gennaio 1959, n. 2, la tabella unica approvata con legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, viene sostituita dalla tabella allegata alla presente legge (allegato *B*).

La variazione delle retribuzioni ha effetto dal 1° gennaio 1960.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti per il personale predisposti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1960 e successivi.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 23 giugno 1960

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

ALLEGATO *A*

Tabelle organiche

Gruppo prov.		Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
			Gabinetto del Presidente	
A	II	VI	Capo gabinetto	1
A	IV	VIII-IX	Segretario particolare	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	3
B	IV-V	VIII-IX	Segretario addetto stampa	1
				6
			Segreteria generale	
A	I	V	Segretario generale	1
A	II	VI	Vice segretario generale	1
A	II	VI	Ispettore del personale	1
A	III	VII	Primo segretario	1
A	IV	VIII-IX	Segretari	5
B o C	IV	VIII-IX	Economo	1
C	IV	VIII-IX	Dirigente la cancelleria	1
C	IV	VIII-IX	Primo archivista	1
C	V	X-XI	Archivisti	2
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	30
			Litografo meccanico	3
			Usciere capo e capo officina	2
			Uscieri e messi	18
			Autisti	8
B	Contrattuale		Bibliotecario	1
				76
			Ufficio legislativo e Segreteria del Consiglio provinciale	
A	II	VI	Capo sezione	1
A	III	VII	Primo segretario	1
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
C	V-VI	X-XIII	Stenografo	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	2
				6
			Sezione Enti locali	
A	II	VI	Capo sezione	1
A	III	VII	Ispettore	1
A	III	VII	Primi segretari	2
A o B	III	VII	Primi segretari	3
A	IV	VIII-IX	Segretari	2
B	IV-V	VIII-XI	Ragionieri	2
B	IV-V	VIII-XI	Applicati	3
B	IV-V	VIII-XI	Applicati, stenodattilografi,	
C	V-VI	X-XIII	dattilografi	11
				28
			Polizia amministrativa	
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	5
				6

Ragioneria

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	II	VI	Ragioniere capo	1
B	III	VII	Vice ragioniere capo	1
B	III	VII	Primo ragioniere	1
B	IV	VIII-IX	Primi ragionieri	2
B	IV-V	VIII-XI	Ragionieri	6
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	15
B	IV-V	VIII-XI	Applicato	1
				27

Attività sociali

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	II	VI	Capo sezione	1
A	III	VII	Primo segretario	1
A	IV	VIII-IX	Segretari	2
B	IV-V	VIII-XI	Ragionieri	2
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	9
B	IV-V	VIII-XI	Applicati	3
				18

Istituto tecnico commerciale di Trento

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
B	IV V	VIII-XI	Assistente	1
C	V-VI	X-XIII	Archivista	1
			Macchinista	1
			Bidello	1
			Inservienti	2
				6

Liceo scientifico

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
C	V-VI	X-XIII	Assistente	1
C	V-VI	X-XIII	Applicato, stenodattilografo o dattilografo	1
			Macchinisti	2
			Bidelli	2
				6

Agricoltura

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
B	IV-V	VIII-XI	Applicato	1
C	V-VI	X-XIII	Applicato, stenodattilografo o dattilografo	1
				3

Laboratorio provinciale d'igiene

a) Sezione chimica

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	II	VI	Direttore	1
A	III	VII	Coadiutore	1
A	IV	VIII-IX	Assistenti	2
B	IV-V	VIII-XI	Applicato	1
C	V-VI	X-XIII	Applicato contabile	1
C	V-VI	X-XIII	Preparatori	2
			Usciere	1
			Vigili sanitari	2
				11

b) Sezione medica

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	II	VI	Direttore	1
A	III	VII	Coadiutore	1
A	IV	VIII-IX	Assistente	1
C	V-VI	X-XIII	Applicato contabile	1
C	V-VI	X-XIII	Applicato, stenodattilografo o dattilografo	1
C	V-VI	X-XIII	Preparatori	4
			Uscieri	2
			Vigili sanitari	1
				12

Opera nazionale maternità e infanzia

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	III	VII	Primo segretario	1
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
B	IV-V	VIII-XI	Ragioniere	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	5
			Magazziniere	1
				9

Consorzio provinciale antitubercolare

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A o B	III	VII	Primo segretario	1
B	IV-V	VIII-XI	Ragioniere	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	3
			Uscieri	2
				7

Ufficio tecnico

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	II	VI	Ingegnere capo	1
A	III	VII	Vice ingegnere capo	1
A	III	VII	Ingegnere di sezione	1
A	IV	VIII-IX	Ingegneri	6
A	IV	VIII-IX	Segretari	2
B	IV-V	VIII-XI	Applicato	1
B	IV-V	VIII-XI	Geometri e periti edili . . .	14
B o C	IV-VI	VIII-XIII	Assistenti stradali	3
C	V-VI	X-XIII	Disegnatori	6
C	V-VI	X-XIII	Assistenti tecnici	5
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	9
			Capo meccanico al cantiere .	1
			Autisti meccanici	4
				54

Istruzione - Artigianato

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	III	VII	Primo segretario	1
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
B	IV-V	VIII-XI	Applicato	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	3
				6

Sanatorio provinciale - Arco

	Gruppo prov.	Grado stat.	UFFICIO	Numero posti
A	II	VI	Direttore	1
A	Contratt.		Assistente	1
B	IV-V	VIII-XI	Ragioniere	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	2
				5

Colonia Miralago - Riva

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
A	Contratt.		Direttore	1
			Inservienti	2
				3

Istituto provinciale assistenza infanzia e Scuola di puericoltura

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
A	III	VII	Direttore medico	1
A	Contratt.		Medico assistente	1
B	IV-V	VIII-XI	Direttrice	1
B	IV-V	VIII-XI	Vice direttrice	1
B	IV-V	VIII-XI	Economo	1
B	Contratt.		Cappellano	1
B	IV-V	VIII-XI	Segretario	1
C	V-VI	X-XIII	Puericoltrici	9
			Guardarobiera	1
			Uscieri	2
				19

Ospedale psichiatrico provinciale

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
A	II	VI	Direttore	1
A	III	VII	Medici primari	4
A	IV	VIII-IX	Medici assistenti	3
B o C	IV	VIII-IX	Economo	1
B	IV-V	VIII-XI	Cappellano	1
B o C	IV	VIII-IX	Segretario di direzione	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	6
B	IV-V	VIII-XI	Applicato	1
C	V-VI	X-XIII	Fattore azienda agricola	1
				19

Servizi antincendi

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
B	IV-V	VIII-XI	Ragioniere	1
C	V-VI	X-XIII	Applicato, stenodattilografo o dattilografo	1
				2

Commissariato liquidazione usi civici

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	3
				3

Istituto tecnico-commerciale - Rovereto

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
B	IV-V	VIII-XI	Assistente	1
			Macchinista	1
			Bidelli	2
			Inservienti	3
				7

Centro di orientamento professionale

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
A	III	VII	Direttore	1
B	IV-V	VIII-XI	Assistente	1
C	IV-V	VIII-XI	Applicato	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	2
				5

Sezione turismo

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
B	IV-V	VIII-XI	Applicati	2
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	2
				5

Istruzione professionale

Gruppo prov.	Grado stat.		UFFICIO	Numero posti
A	IV	VIII-IX	Segretario	1
B	Contratt.		Segretario	1
C	V-VI	X-XIII	Applicati, stenodattilografi, dattilografi	2
				4

Totale generale . . . 353

ALLEGATO *B*

Grado	Gruppo	TOTALE
I	A	2.620.000
II	A	2.280.000
III	A	1.680.000
III	B	1.670.000
IV	A	1.395.000
IV	B	1.365.000
IV	C	1.315.000
IV	A	1.215.000
IV	B	1.190.000
IV	C	1.165.000
V	B	1.045.000
V	C	1.025.000
V	B	940.000
V	C	890.000
VI	C	765.000
VI	C	715.000
Usciere capo		740.000
Usciere		690.000
Inservienti		630.000
Macchinista		730.000
Capo meccanico		805.000
Meccanico camionista		785.000

(6789)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151210) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.